



CAMERA ARBITRALE NAZIONALE  
E INTERNAZIONALE DI MILANO

## Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

[www.camera-arbitrale.it](http://www.camera-arbitrale.it)

### LODO ARBITRALE RITUALE SECONDO DIRITTO 2006

#### Signor X c. Società Y

##### Cenni di fatto

1. Nel 2003, con deliberazione assembleare, Y affidava un incarico professionale avente ad oggetto la gestione della contabilità sociale al Signor X, titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della medesima Y. Tale attività veniva regolarmente prestata per un anno a partire dal giugno 2003, fino a che il legale rappresentante della società revocava l'incarico mediante comunicazione a mezzo e-mail. In seguito, X inviava a Y una nota pro-forma, per un totale di € xy, relativa al proprio compenso professionale, nota che tuttavia veniva respinta.

2. I tentativi di comporre bonariamente la controversia non andavano a buon fine e, pertanto, X proponeva domanda di arbitrato nella quale richiedeva la condanna di Y a corrispondergli la somma richiesta in nota. La domanda veniva proposta sulla base della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale di Y del seguente tenore: *“Qualunque dubbio o divergenza possa sorgere tra le parti in contrasto di interessi in ordine ai rapporti sociali, e quindi tra i soci o tra essi e la società, ed esse controversie siano suscettibili di compromesso in arbitri, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, il cui regolamento Arbitrale Nazionale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.”*

3. Con memoria di risposta, Y eccepiva in via pregiudiziale l'invalidità della domanda arbitrale in quanto sottoscritta dal solo difensore di X carente di specifico potere rispetto alla nomina degli arbitri; nel merito, in via preliminare, la Convenuta chiedeva che la domanda attorea venisse rigettata in quanto l'oggetto della stessa non rientrava nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale. Inoltre, la Convenuta contestava nel merito la pretesa dell'Attore allegando il carattere indebito di alcune delle somme richieste e

contestava l'inadempimento contrattuale di X con riferimento all'incarico professionale ricevuto, svolgendo dunque domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito per effetto di tale inadempimento.

4. Il Collegio veniva nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano e la sede dell'arbitrato, in mancanza di convenzione tra le parti, veniva fissata in Milano - presso la medesima Camera Arbitrale – ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento.

5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Tribunale Arbitrale assegnava alle parti termini per il deposito di memorie illustrative e di replica, e – quanto alla questione pregiudiziale di compromettibilità - riteneva la propria competenza a decidere della controversia. Successivamente, il Tribunale procedeva all'interrogatorio formale dell'Attore e del legale rappresentante della Convenuta, e disponeva una CTU al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di competenza del primo.

### **Motivi della decisione**

6. Sulle eccezioni in via pregiudiziale della convenuta – di nullità della domanda di arbitrato e di non compromettibilità in arbitri della materia oggetto del giudizio – il Tribunale Arbitrale si esprimeva come segue:

#### **A) La nullità della domanda arbitrale**

7. La Convenuta eccepisce l'invalidità della domanda arbitrale in quanto non sottoscritta personalmente dall'Attore, ma dal solo difensore privo tuttavia del mandato speciale rispetto alla nomina degli arbitri.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

La clausola arbitrale non demanda infatti alle parti la nomina degli arbitri, i quali, per espressa previsione pattizia, sono direttamente nominati dalla Camera Arbitrale. La procura al difensore di X non necessitava pertanto dell'esplicito potere di nomina degli arbitri, come suggerito dalla convenuta, bensì del potere di impulso del procedimento arbitrale che si esplicita con la domanda di arbitrato.

Ad avviso del Collegio, la procura in questione – che recita “*Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi [omissis]*” – è sicuramente idonea a conferire al difensore dell'Attore il potere di promuovere il giudizio in questione, la domanda arbitrale costituendo, fra l'altro, il primo atto della fase iniziale del procedimento arbitrale e comunque un atto inerente o conseguente il procedimento arbitrale medesimo. In ogni caso, come sostenuto da Parte attrice nella comparsa conclusionale, l'eccezione di invalidità della nomina degli arbitri non può essere accolta in quanto in prima udienza l'Attore ha sanato il preteso vizio. Infatti, con la sottoscrizione del verbale della riunione di costituzione, X ha formalmente ratificato la compiuta nomina degli arbitri. In tal senso, anche le poche sentenze in termini,

richiamate dalla stessa Convenuta, riconoscono *“la possibilità di ratifica da parte dell’interessato della nomina compiuta dal difensore senza potere”* costituendo la ratifica *“un atto unilaterale recettizio, con il quale il soggetto falsamente rappresentato manifesta all’altro contraente, in modo univoco, e nella forma richiesta per il contratto da ratificare, la volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso dal falsus procurator”* (così Cass. 23 novembre 2000, n. 15134). Più in particolare la Corte di Cassazione, nella sentenza 4 giugno 1992, n. 6866 ha riconosciuto espressamente la legittimità, in un caso simile, della *“ratifica, con conseguente sanatoria del vizio di designazione dell’arbitro, attraverso una scrittura giudiziale o stragiudiziale che manifesti comunque la volontà della parte di investire l’arbitro del potere di decidere la controversia”* (così Cass. 4 giugno 1992, n. 6866).

### **B) La compromettibilità in arbitri dell’odierna controversia**

8. La Convenuta ha anche svolto un’eccezione di inapplicabilità alla presente controversia della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto, in quanto detta controversia verte su materia non compresa tra quelle per cui la clausola anzidetta prevede la devoluzione in arbitri.

Il Collegio Arbitrale (a maggioranza dei suoi membri) ritiene di confermare l’ordinanza resa nel corso del procedimento in merito all’eccezione di cui si tratta e, per l’effetto, la propria competenza a conoscere della presente controversia, argomentando che, benché il contenuto dell’incarico conferito a X abbia natura schiettamente professionale, va nondimeno rilevato che Y ha deliberato di affidare detto incarico ad un proprio socio, che pure svolge l’attività professionale richiesta anche in proprio; inoltre, neppure troppo implicitamente, l’attribuzione di tale incarico si fonda sul peculiare rapporto fiduciario che non può non intercorrere tra soci e società nel perseguimento dell’oggetto sociale; infine e soprattutto, tra i doveri demandati al socio X, in esecuzione dell’incarico ricevuto dall’assemblea della società, vi era quello, estremamente importante per la vita della società, della redazione del bilancio, atto interno *par excellence* della stessa società, posto a tutela dell’interesse collettivo dei soci e dei terzi (si consideri, *ad colorandum*, che l’oggetto sociale di Y è proprio quello di svolgere attività di consulenza contabile ed elaborazione dati).

Il Collegio si pone dunque a valutare se la prestazione svolta dal Signor X, pur intrinsecamente “professionale”, configuri o meno un “rapporto sociale” ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 e successive integrazioni.

Anzitutto, va sottolineato come la locuzione normativa “rapporto sociale”, voluta nella redazione finale del testo di legge in luogo della più circoscritta definizione “contratto sociale”, dimostri chiaramente che il legislatore abbia inteso annoverare tra le liti compromettibili secondo la disciplina dell’arbitrato societario tutta una serie di controversie che, nel quadro della disponibilità dei diritti, siano riconducibili alla vita della società stessa; controversie che, proprio perché soggettivamente limitate

ai rapporti tra i soci o tra questi e la società, coinvolgono vicende “interne” (come appare senz’altro il conferimento dell’incarico alla redazione del bilancio) “al gruppo sociale organizzato” (secondo l’efficace espressione di E. F. Ricci, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 522).

Da un punto di vista oggettivo, giova osservare, come argomentazione *a fortiori*, che il d.lgs. n. 37/2004, integrativo del d.lgs. n. 5/2003, modificando l’art. 1, lett. a) del suddetto decreto (e richiamabile *per relationem* nell’art. 34 per espresso monito della legge delega), espressamente include tra i rapporti sociali financo l’eventuale diritto risarcitorio spettante alla società (ed ai terzi che con la società hanno avuto rapporti) per effetto della colpevolmente erronea revisione del bilancio da parte della società all’uopo deputata. *Mutatis mutandis*, la rilevanza di tale disposizione, per la decisione della questione in esame, sta nel fatto che la legge espressamente configura come “rapporto sociale” le questioni concernenti la redazione del bilancio e la di questo certificazione, attribuendo a tale “atto interno” della società la giusta rilevanza ai fini della configurazione della volutamente generale espressione richiamata altresì per la compromettibilità in arbitrato societario di tutte le liti coinvolgenti la vita della società.

In ultima analisi, per “rapporto sociale”, ai sensi dell’art. 34, deve potersi intendere qualunque fatto giuridico incidente su atti interni della società previsti e regolamentati dalla disciplina codicistica in materia: fatto che possa aver determinato un conflitto tra i soci o tra questi e la società, idoneo a sfociare in una violazione, anche derivata, dei diritti soggettivi disponibili dei compromettenti: cioè anche diritti derivanti dallo stesso rapporto sociale così inteso.

Tutto ciò premesso, il Collegio, a maggioranza degli arbitri, ritiene che l’eccezione della Convenuta Y debba essere rigettata ed affermata la competenza del Tribunale Arbitrale adito a decidere della presente controversia.

**9.** Dissente da quanto sopra esposto uno degli arbitri per i seguenti motivi:

- il Collegio ha ritenuto di interpretare la clausola arbitrale sulla base dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003. Tuttavia, tale disciplina non ha natura imperativa ed è derogabile ad opera delle parti. Alla disciplina in questione non può pertanto attribuirsi efficacia integrativa di clausole compromissorie che implicitamente o esplicitamente non la richiamino. Per l’effetto, di essa non può tenersi conto nell’interpretazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto di Y, che appunto non la richiama, fra l’altro in quanto stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della disciplina sull’arbitrato societario. Un costante orientamento peraltro ritiene che la clausola compromissoria, costituendo deroga alla giurisdizione ordinaria, debba essere interpretata in senso restrittivo, entro i limiti posti dalle parti in modo chiaro ed univoco;
- ciò premesso, per volontà delle compromittenti, la clausola arbitrale è limitata alle controversie nascenti per effetto di contrasti in ordine ai rapporti sociali. Il

contratto di opera professionale, sulla cui base l'Attore richiede il pagamento di una somma di denaro, pur se stipulato tra socio e società, non può essere giuridicamente qualificato come rapporto sociale;

- in ogni caso, anche ove si considerasse applicabile l'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, non pare corretta l'applicazione al caso di specie del (condivisibile) principio invocato dalla maggioranza degli arbitri e attinente all'estensione delle controversie previste nell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, per effetto dell'integrazione operata dal d.lgs. n. 37/2004. Va infatti tenuto presente che, al fine di stabilire l'applicabilità della clausola compromissoria di cui allo statuto di Y alla controversia in esame, deve esclusivamente aversi riguardo alla domanda di arbitrato, la quale, secondo la prospettazione attorea, non ha ad oggetto una questione in senso lato attinente al bilancio (come ad esempio una questione di responsabilità circa la revisione del bilancio), ma la diversa materia della debenza di una somma di denaro.

Per i motivi sopra esposti, l'arbitro ritiene che il Tribunale Arbitrale sia incompetente a decidere la presente controversia.

### **C) Nel merito**

**10.** Questione centrale per la risoluzione della presente controversia è quella relativa al grave inadempimento all'incarico professionale (di sostanziale gestione della contabilità sociale) attribuito all'attore con delibera assembleare di Y del giugno 2003. Le risultanze della relazione di consulenza tecnica (*infra* CTU) evidenziano, in effetti, come gli incarichi attribuitigli siano rimasti parzialmente o completamente inadempiti. [*omissis*]

**11.** Le Parti propongono un'interpretazione contrastante degli inadempimenti, parziali e totali, addebitati al Signor X. In particolare, secondo le allegazioni dell'Attore, tali inadempimenti sarebbero da ascrivere ad una mancata collaborazione [*omissis*] della Società nella consegna dei documenti idonei per la corretta effettuazione degli incarichi controversi, ciò che viene contestato dalla Convenuta. La documentazione versata in atti, tuttavia, non consente di accogliere la prospettazione dell'Attore. Infatti, non vi è traccia, nel fascicolo d'ufficio e delle parti, di una sola comunicazione di X verso la Società, anteriore alla conclusione dell'incarico del giugno 2004, con la quale l'Attore richieda i documenti contabili necessari per lo svolgimento dell'incarico ed evidenzi la impossibilità di compierlo in assenza di tali documenti, così costituendo in mora Y. È vero, peraltro, che la CTU si riferisce ad una copiosa corrispondenza mail tra le Parti di questo giudizio relativa alla richiesta di documentazione contabile; tuttavia di essa non può tenersi conto in quanto non depositata e, quindi, non verificabile.

D'altro canto, in sede di interrogatorio formale, l'amministratore unico e legale rappresentante di Y rispondeva di non aver ricevuto contatti telefonici, con ciò lasciando intendere di aver ricevuto almeno contatti telematici. Dall'interrogatorio

del Signor X, fra l'altro, risulta che non tutta la documentazione richiesta alla Società gli veniva consegnata.

**12.** Sulla base della CTU, il Tribunale Arbitrale ritiene che l'incarico professionale per cui è causa sia stato, almeno parzialmente adempiuto. In considerazione delle attività professionali compiute effettivamente da X in espletamento dell'incarico professionale affidatogli, il Tribunale Arbitrale ritiene di corrispondere all'Attore la somma di Euro xy, pari ad un terzo dell'onorario originariamente pattuito. Tale somma dovrà essere parzialmente compensata con la spesa sostenuta dalla Convenuta a titolo di ravvedimento operoso per il mancato tempestivo pagamento delle ritenute d'acconto da parte da X, nonché con altra somma sostenuta a titolo di interessi passivi sul proprio conto corrente in conseguenza dell'errato calcolo, addebitabile all'Attore, della ritenuta d'acconto con riferimento all'Istituto W.

*[omissis]*

**13.** Con riferimento alla richiesta di altra somma quale compenso professionale per l'attività svolta da X in occasione del trasferimento della sede sociale di Y e della cessione delle quote sociali, nonché di ulteriore somma per spese anticipate dall'attore nella medesima occasione, il Tribunale Arbitrale ritiene tali somme non dovute per i seguenti motivi. Quanto alla somma per compenso professionale, non risulta agli atti che Y abbia conferito al Signor X alcun incarico per le occasioni in questione. Quanto alle spese, non è stato dimostrato dall'Attore l'effettivo pagamento di tali spese. Alla luce delle contestazioni della Società sul punto (la quale allega che le somme in questione sarebbero state invece pagate dal proprio amministratore unico), l'Attore avrebbe dovuto quantomeno produrre un documento attestante l'esborso in questione, documento che tuttavia manca.

**14.** Parimenti, manca la prova del pagamento effettuato da Y al commercialista succeduto al Signor X. La Convenuta si è infatti limitata a produrre la sola nota pro-forma ricevuta, tuttavia inidonea a provare l'effettivo esborso, in quanto manca documentazione contabile comprovante l'effettivo pagamento di tale nota. Tale somma non è pertanto dovuta.

**15.** Il Signor X dovrà invece essere condannato a restituire alla Società Y tutta la documentazione contabile e fiscale eventualmente ancora in suo possesso.

*[omissis]*

*Per ogni utilizzo del presente documento si prega di contattare  
la Camera Arbitrale di Milano ai seguenti recapiti:*

*Segreteria Generale*

*Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano*

*Tel. 02.85154666 - Fax 02.85154516*

*e-mail: [segreteria.arbitrato@mi.camcom.it](mailto:segreteria.arbitrato@mi.camcom.it)*